

## DISCIPLINARE TECNICO DI ISTRUZIONE PER L'IMPIEGO DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE (BODY CAM)

### Sommario

DISCIPLINARE TECNICO DI ISTRUZIONE PER L'IMPIEGO DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE (BODY CAM).....	1
Art. 1 – Scopo del disciplinare operativo.....	2
Art. 2 – Base giuridica e finalità del trattamento.....	2
Art. 3 – Dispositivi di videosorveglianza indossabili.....	2
Art. 4 – Obbligo di informazione “minima”.....	3
Body Cam.....	3
Art. 5 – Modalità di assegnazione dei dispositivi indossabili – “body cam”.....	3
Art. 6 – Attivazione dei dispositivi di videosorveglianza mobile – “body cam”.....	3
Art. 7 - Gestione delle riprese realizzate con dispositivi mobili.....	4
Art. 8 - Visione e conservazione delle riprese realizzate con dispositivi mobili.....	5
Art. 9 - Particolari categorie di dati personali e trattamenti vietati.....	5
Art. 10 - Disposizioni finali.....	5

### **Art. 1 – Scopo del disciplinare operativo**

---

Il presente documento costituisce istruzione ed informazione ai sensi degli artt. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'artt. 19 del Decreto Legislativo 18 maggio 2018, N. 51, in ordine alle procedure e modalità di impiego ed attivazione dei dispositivi di videosorveglianza indossabili (body cam), in uso al Corpo di Polizia Locale, nonché le procedure di gestione e conservazione dei relativi filmati nell'ambito del trattamento di dati personali.

I dati raccolti mediante i dispositivi di cui al presente disciplinare, costituiscono trattamento di dati personali.

Il titolare del trattamento è il Comune di Borgomanero.

Il Responsabile designato del trattamento è il Comandante della Polizia Locale.

Tutti gli operatori di Polizia Locale, istruiti in ordine al trattamento mediante il presente disciplinare, sono autorizzati al trattamento dei dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza mobile, nei limiti di cui alla vigente normativa e del presente disciplinare.

### **Art. 2 – Base giuridica e finalità del trattamento**

---

La base giuridica del trattamento è, ai sensi dell'articolo 2-ter del D.Lgs. 196/2003, il Regolamento per la disciplina del sistema di videosorveglianza del Comune, approvato con Delibera del Consiglio comunale N. 47, del 30/11/2023 e il presente disciplinare operativo, quali atti amministrativi generali.

Il trattamento di dati connesso all'impiego di BodyCam consiste nella raccolta e conservazione di riprese audio-video, immagini e dati di luogo e tempo per le seguenti finalità nell'ambito dell'attività istituzionale del personale di Polizia locale:

- tutela degli operatori (sicurezza sul lavoro);
- tutela del patrimonio dell'Amministrazione;
- accertamento e documentazione di illeciti amministrativi (art. 13 Legge 689/81).

Le operazioni di trattamento successive alla raccolta incompatibili con lo scopo iniziale non sono consentite, salvo che ciò sia espressamente previsto dalla normativa vigente.

Qualora nel corso dell'impiego di BodyCam per le finalità di cui al presente articolo, vengano effettuate riprese contenenti dati che attengano ad attività di indagine di polizia giudiziaria, queste sono soggette alle disposizioni del D.Lgs. 51/2018 e alle specifiche norme contenute nel codice di procedura penale e in particolare a quanto previsto dagli articoli 191 e 348 c.p.p.

### **Art. 3 – Dispositivi di videosorveglianza indossabili**

---

I dispositivi di videosorveglianza indossabili, in dotazione alla Polizia Locale sono costituiti da:

- N. 4 dispositivi indossabili tipo “Body Cam” – modello “Bodicam T6”, con sistema criptato, attivabile esclusivamente dall’operatore che la impiega.

#### **Art. 4 – Obbligo di informazione “minima”**

---

Oltre all’informativa estesa, prevista dall’art. 13 Regolamento (UE) 679/2019 e dall’art. 10 D.Lgs. 51/2018, l’impiego dei dispositivi di videosorveglianza mobile dev’essere segnalato con informazione “minima” da attuarsi con le seguenti modalità:

##### **Body Cam**

Il dispositivo deve essere indossato dall’operatore di Polizia Locale assegnatario in modo non occulto e conformemente con la foggia dell’uniforme indossata; nel caso di Servizio in abiti civili, il dispositivo può non essere indossato (qualora ciò pregiudichi il Servizio in questione), ma deve essere sempre a disposizione dell’assegnatario in modo da essere prontamente utilizzabile in caso di necessità.

In caso di avvio delle riprese audio e video, l’operatore dovrà avvisare i presenti – in modo da essere udibile, comprensibile e registrato dalla *body cam* – dell’attivazione del dispositivo e che i filmati saranno conservati per l’eventuale accertamento di reati ed eventualmente messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 5 – Modalità di assegnazione dei dispositivi indossabili – “body cam”**

---

Gli operatori assegnatari vengono individuati, secondo ragioni di opportunità e di effettiva esigenza di Servizio, con provvedimento del Comandante.

Nel caso di assegnazione al personale di una specifica unità specialistica, il dispositivo verrà impiegato dal capo-pattuglia appartenente a tale unità.

Il dispositivo (identificato da numero di serie apposto sullo stesso), corredato dai relativi accessori (base e cavo di ricarica, clip da taschino), è dotazione individuale degli assegnatari, che saranno ritenuti responsabili dell’eventuale incuria, danneggiamento e/o uso improprio.

Il dispositivo assegnato non costituisce sistema di controllo del lavoratore in quanto potrà essere attivato dal lavoratore stesso in caso di necessità come indicato negli articoli seguenti.

I filmati prodotti potranno essere utilizzati per l’accertamento di reati, di cui verrà data necessaria comunicazione all’Autorità Giudiziaria competente e prodotti/tenuti a disposizione della medesima.

#### **Art. 6 – Attivazione dei dispositivi di videosorveglianza mobile – “body cam”**

---

I dispositivi di videosorveglianza mobile sono di norma tenuti spenti o comunque con modalità di ripresa disattivate.

L’attivazione dei dispositivi tipo BodyCam, avviene di norma su ordine dell’Ufficiale, presente, più alto in grado.

Nei casi di particolare necessità e urgenza, nonché in assenza di un Ufficiale, potrà avvenire a cura dell'operatore assegnatario, qualora in situazioni direttamente connesse all'attività istituzionale, si verifichi una delle seguenti situazioni:

- a) tutela dell'incolumità dell'operatore, in presenza di concreto pericolo conseguente ad aggressioni o altre situazioni di conflitto;
- b) tutela del patrimonio dell'Amministrazione, in presenza di condotte o altri fatti che possano causare danno alle cose;
- c) necessità di documentazione nel corso di attività di accertamento di illeciti amministrativi;
- d) esecuzione di rilievi video e fotografici, nel corso di attività istituzionale, quando espressamente previsto dalla normativa vigente.

Nei casi sopra indicati, all'attivazione del dispositivo è consentita anche la captazione dell'audio della ripresa.

È sempre consentita l'attivazione dei dispositivi assegnati (BodyCam) nei servizi urgenti di istituto, a bordo di veicoli per i quali è stato autorizzato l'uso congiunto del dispositivo acustico di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, a norma dell'articolo 177, comma 2 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nei casi sopra indicati, all'attivazione del dispositivo è consentita anche la captazione dell'audio della ripresa.

In ogni caso, quando le ragioni per cui è stata avviata la ripresa cessino, il dispositivo di videosorveglianza indossabile o veicolare dovrà immediatamente essere disattivato.

Non è mai consentita la ripresa audio/video che possa interferire nella vita privata altrui e comunque al di fuori dei casi indicati al punto precedente.

#### **Art. 7 - Gestione delle riprese realizzate con dispositivi mobili**

---

Al termine del servizio gli operatori che hanno impiegato i sistemi di videosorveglianza indossabile o veicolare dovranno procedere alla deassegnazione del dispositivo, mediante apposita procedura di log-off: tale procedura effettuerà il download dei filmati contenuti nella BodyCam e provvederà alla rimozione dei dati dalla stessa.

Gli operatori che hanno effettuato delle riprese con tali dispositivi dovranno mettere a disposizione dell'Ufficiale di Turno o di altro operatore incaricato apposita relazione di servizio nella quale sarà indicata la sussistenza di riprese relative ai fatti.

L'Ufficiale di Turno o altro operatore incaricato potrà operare sui filmati esclusivamente mediante il software di gestione, avendo cura di non creare ulteriori copie dei filmati, salvo che ciò non sia richiesto dall'esigenza di fornire tale copia ad Autorità competenti.

Analoga relazione dovrà essere redatta nel caso di riprese effettuate per errore o per motivi non rientranti nelle finalità del trattamento. In tale ipotesi, l'Ufficiale di Turno o altro operatore incaricato provvederà all'immediata cancellazione di tali filmati, attraverso le funzionalità del software di gestione.

Salvo i casi previsti dall'articolo successivo, il software di gestione provvederà all'automatica cancellazione irreversibile dei filmati, decorsi sette giorni.

#### **Art. 8 - Visione e conservazione delle riprese realizzate con dispositivi mobili**

---

L'Ufficiale di Turno o altro operatore incaricato che ha ricevuto le riprese di cui all'articolo precedente verificherà che le immagini raccolte siano relative a fatti effettivamente pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità perseguite.

In tal caso, lo stesso Ufficiale o altro operatore incaricato, senza ritardo, attraverso il software gestionale metterà i filmati a disposizione dell'Ufficiale responsabile dell'Unità Specialistica competente, il quale valuterà la necessità di eventuale conservazione per un tempo superiore in relazione al procedimento avviato.

Diversamente, qualora le riprese non abbiano alcuna rilevanza per l'accertamento di reati o per altri motivi che richiedano conservazione prolungata, lo stesso Ufficiale di Turno provvederà alla cancellazione irreversibile dei filmati, entro sette giorni dalla data delle riprese (tempo massimo previsto per motivi di sicurezza urbana).

Ogni operazione di accesso, consegna o estrazione dei dati da parte di soggetti autorizzati, dovrà essere opportunamente tracciata e documentata.

In nessun caso possono essere eseguite copie dei filmati, se non richieste dall'Autorità competente.

#### **Art. 9 - Particolari categorie di dati personali e trattamenti vietati**

---

Il trattamento di particolari categorie di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, così come il trattamento di dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, è consentito con i limiti previsti dall'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679.

Particolare attenzione deve essere posta nelle riprese eseguite in contesti in cui le esigenze connesse alle finalità del trattamento comportino un abbondante o incontrollato trattamento di tali particolari categorie di dati. A solo titolo di esempio: le riprese effettuate in strutture sanitarie, in situazione di emergenza sanitaria, di trattamento sanitario, in manifestazioni pubbliche e religiose.

Medesima accortezza deve essere posta in presenza di soggetti particolarmente vulnerabili, quali minori e vittime di reati particolarmente gravi.

Non è mai consentito l'impiego di dispositivi indossabili per la captazione audio non in presenza.

#### **Art. 10 - Disposizioni finali**

---

Tutto il personale di Polizia Locale viene istruito, a norma dell'art. 29 Regolamento UE 679/2016 e dell'art. 19 D.Lgs. 51/2018 in ordine alle modalità di trattamento di dati personali raccolti con dispositivi di videosorveglianza mobile, mediante il presente disciplinare tecnico.

A tal fine il presente documento verrà reso noto a tutto il personale di Polizia Locale, con ordine di servizio interno.

Tutto il personale di Polizia Locale è tenuto a conoscere e disposizioni del presente disciplinare e a rispettare le disposizioni e le procedure qui contenute.